

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL'UNIONE SPORTIVA LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Unione Sportiva Lecce di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. SRNA DARIJO SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

3. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO

INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

5. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. CEPPISELLI LUCA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

La C.S.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5 li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/SAVOIA DEL 19.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

7. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL' 11.02.2019 INFLITTA AL SIG. DE GASPERI MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA IL 10.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 dell'11.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA POL. TAMAI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA TAMAI/TRENTO DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai A.S.D. di Pordenone, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. APRILIA RACING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BATTISTI STEFANO SEGUITO GARA APRILIA RACING CLUB/CASTIADAS CALCIO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club di Aprilia, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 21 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina